



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott. Vincenzo Selmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 29781 del ruolo generale per l'anno 2013 trattenuta in decisione all'udienza del 23.10.2014 e vertente

TRA

CONVENUTO, rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso, dall'avvocato **Compagnolo Felice** ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma via Tibullo 10;

RICORRENTE

E

Compagnolo Felice, in persona dei legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso notificato, dall'avvocato **Compagnolo Felice** e domiciliato ex lege presso la cancelleria del Tribunale;

CONVENUTO

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6/8/2013 e successivamente notificato alla controparte **Colasuga Alessio** chiedeva, ex art. 1, comma 48 e segg. l. 92/2012, previo accertamento dell'invalidità dei contratti a progetto stipulati tra le parti nel periodo dal 13/9/2004 al 31/12/2012 e della conseguente sussistenza tra le stesse di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dal 13.9.2004, dichiararsi l'inefficacia, la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento orale asseritamente intimato al ricorrente, con conseguente condanna della società **Compagnolo Felice**, ai sensi dell'art. 18 St. Lav., alla reintegra del ricorrente e al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dal 31.12.2012 e al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Allegava il ricorrente di avere svolto, nel periodo dal 13/9/2004 al 31/12/2012 attività di lavoro subordinato per la società convenuta (la quale aveva assunto in precedenza le denominazioni di **Compagnolo Felice**, **Compagnolo Felice**, **Compagnolo Felice**, **Compagnolo Felice** e **Compagnolo Felice** s.p.a.) con assoggettamento ad un orario di lavoro di 8 ore



giornaliere dal lunedì al venerdì (8-9 e 17-18 con un'ora di pausa pranzo) con mansioni specificamente indicate in ricorso che sosteneva essere riconducibili al 4° livello C.C.N.L. Industria metalmeccanica privata e installazione impianti.

Allegava di avere svolto tale attività, in modo continuo, sulla base di 15 contratti a progetto (di durata variabile da un mese ad un anno), contratti di cui affermava la nullità sia per mancanza di un valido progetto, sia perché finalizzati a dissimulare un rapporto di lavoro subordinato avendo il ricorrente svolto, per l'intero periodo indicato in ricorso, attività di lavoro dipendente con assoggettamento al potere direttivo datoriale esercitato secondo le modalità indicate in ricorso.

Lamentava infine di essere stato licenziato verbalmente in data 31/12/2012 (alla scadenza dell'ultimo contratto di lavoro a progetto stipulato tra le parti), atto di recesso di cui lamentava la nullità ed inefficacia per assenza di forma scritta.

La società [REDACTED] si costituiva in giudizio sostenendo l'infondatezza della domande del ricorrente e chiedendone conseguentemente il rigetto.

Ribadiva in particolare la validità dei contratti di collaborazione stipulati anche con riferimento alla specificità del progetto e negava la natura subordinata delle prestazioni lavorative del ricorrente.

Con ordinanza in data 12/11/2013, emessa ai sensi dell'art. 1, comma 49, l. n. 92 /2012 il Tribunale rigettava il ricorso limitatamente alle domande di tutela ex art. 18 St. Lav. disponendo, in relazione alle altre domande avanzate con tale atto, previa separazione delle cause, il mutamento del rito, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.4, comma 3, d. lgs. n. 150/2011, termine perentorio per l'integrazione degli atti difensivi e dei documenti.

Entrambe le parti depositavano memorie integrative nel termine loro assegnato.

Con la memoria depositata in data 20/3/2014 il ricorrente avanzava ulteriore domande di condanna della società [REDACTED] al pagamento, a titolo di crediti retributivi asseritamente maturati a seguito dell'attività di lavoro dipendente svolta, della somma di € 46.461,17 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La causa, ritenuta la superfluità dell'espletamento di ulteriore attività istruttoria, veniva decisa come da dispositivo in calce.

Risulta innanzitutto fondata l'eccezione della società [REDACTED] di inammissibilità della domanda di condanna della suddetta convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 46.461,17 a titolo di maggiori retribuzioni asseritamente maturate dal



ricorrente a seguito dello svolgimento di attività di lavoro dipendente nel periodo indicato in ricorso.

Trattasi di domanda tardivamente avanzata, per la prima volta, con la memoria integrativa depositata dal ricorrente in data 21/3/2014 e in quanto tale inammissibile nel rito lavoro (in ordine alla sussistenza, nel rito speciale del lavoro, del divieto di proporre domande nuove, divieto stabilito in funzione dell'accelerazione del procedimento e, in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, con conseguente inammissibilità rilevabile anche d'ufficio cfr. ad es. Cass. n. 15147 del 05/07/2007).

Non può naturalmente attribuirsi alcuna valenza sanante alla concessione alle parti del termine per l'integrazione di atti difensivi di cui all'art. 4, comma 3, d. lgs. n. 150 / 2011 termine che non consente certamente l'introduzione di nuove domande ma esclusivamente l'integrazione delle difese e delle istanze istruttorie in relazione alle domande validamente e tempestivamente presentate.

Tanto premesso osserva il Tribunale che, così come si desume dalla documentazione versata in atti e come risulta pacifico in causa, le parti hanno stipulato, nel periodo dal 13/9/2004 al 31/12/2012, 15 contratti di lavoro di collaborazione a progetto (per periodi variabili) sulla base dei quali il ricorrente ha svolto mansioni di tecnico addetto al monitoraggio e al controllo di sistemi informatici (hardware e software) dedicati al controllo della circolazione ferroviaria su tutto il territorio nazionale.

Nei primi tre contratti (in ordine cronologico) stipulati tra le parti (per il periodo dal 13/9/2004 al 30/6/2005) il progetto a cui viene adibito il ricorrente viene descritto come consistente *"nell'aggiornamento dell'hardware e del software dedicato al controllo della circolazione ferroviaria"* con la precisazione che *"la fase specifica consiste della manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature e del relativo software"*.

Il progetto è definito in termini sostanzialmente analoghi nei due successivi contratti (per il periodo dal 1/7/2005 al 31/12/2005): *"aggiornamento dell'hardware e del software dedicato al controllo della circolazione ferroviaria, nel dettaglio della manutenzione preventiva e correttiva delle apparecchiature del relativo software su tutto il territorio nazionale"* con la specificazione che in questo caso, il collaboratore avrebbe agito *"autonomamente, con l'impegno di tenere costantemente informata la direzione della Divisione del cliente responsabile di progetto, dell'andamento dei risultati della sua attività, essendo comunque tenuto a rispettare le indicazioni di carattere generale e programmatico che gli saranno via via fornite"*.



Con il contratto del 23/12/2005, stipulato per il periodo dal 1/1/2006 al 30/6/2006, il progetto assegnato al ricorrente viene descritto come *"presa visione, tramite aggiornamenti specifici presso la sede, delle nuovi componenti hardware nonché delle nuove release software e l'installazione di queste presso i siti"* con previsione di *"attività di assistenza nel periodo di collaudo"* nell'ambito della quale il ricorrente avrebbe dovuto *"seguire sedute di aggiornamento in affiancamento personale interno Bombardier; - prendere visione delle nove componenti hardware e release software; - Curare l'installazione di hardware e software presso i siti di competenza di Bombardier; -Fornire assistenza al Cliente finale nel periodo di collaudo; - Documentare l'andamento dell'installazione, segnalando eventuali anomalie;- Documentare il supporto fornito in fase di collaudo"*.

Il successivo contratto stipulato per il periodo dal 1/1/2007 al 31/12/2007 (non risulta prodotto in atti copia del contratto stipulato per il periodo dal 1/7/2006 al 31/12/2006) descrive il progetto assegnato al ricorrente in questi termini *"Le attività oggetto del presente contratto rientrano nel servizio di supervisione di specifici impianti allocati presso la sede di controllo delle Stazioni Ferroviarie. Tale servizio comporta l'espletamento delle attività di rilevazione, analisi e gestione delle segnalazioni di eventuali malfunzionamenti provenienti da tali sistemi. In caso di malfunzionamenti, l'operatore TietoEnator Comnet provvederà a comunicare telefonicamente alla risorsa Bombardier, riferibili al momento, la necessità di intervento"*.

Nei successivi sette contratti stipulati tra le parti (periodo dal 1/1/2008 al 31/12/2012) il progetto viene infine descritto come consistente *"nel supportare le risorse di Bombardier a collaudare nei laboratori di test di sistemi di sicurezza per il controllo marcia treno, garantendo l'incremento degli standard di sicurezza dell'esercizio. Inoltre l'attività prevede l'aggiornamento di documentazione tecnico / funzionale"*.

Il compenso pattuito consisteva o un importo fisso stabilito complessivamente per l'intera durata della collaborazione (ma corrisposto in rate mensili nel caso di durata superiore ad un mese) o in un importo di € 71 per ciascun giorno di prestazione.

Dalle stesse allegazioni difensive della società convenuta risulta che quest'ultima offre servizi professionali di consulenza alle aziende nell'ambito del settore della progettazione e gestione di sistemi eterogenei integrati, informatici e telematici e che l'attività lavorativa del ricorrente è stata svolta nell'ambito di una commessa ricevuta, in ambito informatico, dalla società Bombardier Transportation Italy S.p.a. (operante nel



settore della progettazione, costruzione, realizzazione, commercializzazione e manutenzione di impianti di segnalamento sicurezza del traffico ferroviario), commessa avente ad oggetto la lettura e la redazione di documentazione per un particolare sistema di controllo della marcia e della circolazione dei mezzi ferroviari (sistema SMCT - Sistema Controllo Marcia Treno).

Fatte tali premesse ritiene il Tribunale che la domanda di declaratoria della natura subordinata del rapporto per l'intero periodo dedotto in giudizio sia meritevole di accoglimento.

Si osserva che la circolare ministeriale n. 1/ 2004 prevede che il progetto debba caratterizzarsi per l'individuazione di un determinato piano di lavoro il quale, sviluppandosi nello svolgimento dell'attività lavorativa dedotta nel contratto, sia funzionalmente collegato al conseguimento di un risultato specificamente predeterminato.

La ratio legis dell'impianto normativo di cui al d. lgs. n. 276/2003 consente di individuare proprio lo specifico risultato in funzione del quale la prestazione lavorativa è teleologicamente orientata come essenziale tratto distintivo del contratto di lavoro a progetto rispetto al contratto di lavoro subordinato. Il collaboratore a progetto, diversamente dal lavoratore subordinato, non è obbligato a restare a disposizione del committente, bensì è obbligato solamente ad eseguire una determinata opera o a prestare un determinato servizio secondo le modalità di tempo e di luogo pattuite nel contratto, alla sola condizione che le forme di coordinamento del lavoratore a progetto non siano tali da pregiudicarne l'autonomia nell'esecuzione dell'obbligazione lavorativa.

Nel presente caso di specie il progetto descritto nei primi cinque contratti stipulati tra le parti (per il periodo dal 13/9/2004 al 30/6/2005) risulta descritto in modo generico come attività di aggiornamento e manutenzione di hardware e software, senza alcun riferimento a obiettivi concreti e risultati specifici.

Trattasi di descrizione che non può reputarsi rappresentativa di un progetto ma solo di una generica partecipazione del ricorrente alla commessa in materia informatica conferita dalla società Bombardier e, più in generale, al "core business" della società convenuta (la quale, così come allegato nella comparsa di costituzione, offre servizi professionali e di consulenza nell'ambito della progettazione e gestione di sistemi eterogenei integrati, informatici e telematici).

Ciò tanto più alla luce della considerazione che non risultano in realtà oggetto di contestazione specifica le mansioni svolte dal ricorrente per la società convenuta così



come indicate al capitolo 10 del ricorso mansioni (consistenti in attività di installazione, programmazione, controllo e manutenzione di hardware e software finalizzato al controllo circolazione ferroviaria) e significative non della partecipazione a uno specifico e compiuto progetto bensì di una generica messa a disposizione delle proprie energie lavorative nell'ambito della commessa ricevuta dalla convenuta da parte di Bombardier.

La società convenuta, a parte una generica affermazione in ordine all'autonomia del ricorrente nella gestione del proprio tempo di lavoro, non ha del resto specificamente contestato le modalità di espletamento dell'attività lavorativa del ricorrente così come allegate in ricorso neanche sotto il profilo temporale (8 ore al giorno per 5 giorni a settimana dal lunedì al venerdì salvo sporadici impegni nei fine settimana, secondo quanto allegato al par. 8).

Trattasi pertanto di attività che, tanto più in quanto descritta senza alcun riferimento ad una specifica commessa (nessun riferimento specifico è effettuato in proposito nei cinque contratti precedentemente menzionati), non può ritenersi rappresentativa di un autonomo progetto quanto piuttosto del contenuto delle mansioni del ricorrente (aggiornamento e manutenzione del software) e che si evince essere coincidente con una parte dell'attività imprenditoriale della società convenuta, attività a cui il ricorrente partecipava con ordinarie mansioni di tecnico.

Trattasi di violazione evidente dell'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 (che com'è noto, anche nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012, applicabile ratione temporis ai contratti stipulati) impone la finalizzazione del contratto di collaborazione a progetto a progetti o programmi specifici, progetti che, naturalmente, stante gli oneri formali che caratterizzano tale contratto debbono essere specificati per iscritto, come del resto previsto dall'art. 62 lett. b l. n. 276/2003) con conseguente applicabilità della presunzione ivi prevista di natura subordinata del rapporto prevista dall'art. 69, comma 1, l. n. 276/2003 (“ I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell'articolo 61, comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto”) presunzione da intendersi, stante il chiaro tenore letterale della norma testè menzionata, come assoluta.

L'art. 69, comma 1, del citato d.lgs. n. 276/03 (anche in questo caso nella sua formulazione anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92/2012) stabilisce infatti che



i contratti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'indicazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso "sono considerati" rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

Come reso evidente dai termini espressi dalla norma ("sono considerati") siamo al cospetto di una presunzione assoluta di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo il legislatore intrapreso la via della sanzione più forte (l'invalidazione con efficacia retroattiva), con un approccio particolarmente repressivo, nel conclamato intento di contenere e limitare il diffuso ricorso a forme di elusione ritenute esiziali per il mercato del lavoro.

D'altra parte, a ragionare diversamente e a ritenere di essere in presenza invece di una presunzione relativa che consentirebbe al datore di lavoro di provare che comunque il rapporto si è svolto ugualmente in forma autonoma, si rischierebbe di reintrodurre per via giurisprudenziale le collaborazioni coordinate e continuative senza progetto che la stessa disposizione mira, invece, a contrastare.

E' infine significativo che l'art. 1, comma 24, della n. 92/12 (cd. "riforma Fornero") stabilisce - sia pure anche qui con riguardo ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della riforma (cfr. comma 25) - che "L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato".

Tali considerazioni assumono un rilievo pienamente assorbente, ai fini della natura subordinata del rapporto di lavoro, anche rispetto all'esame della dedotta nullità dei contratti a progetto stipulati tra le parti nel periodo successivo.

La nullità dei primi cinque contratti di collaborazione a progetto e la conseguente instaurazione tra le parti, sin dalla data della prima stipulazione e cioè dal 13/9/2004, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla sua origine travolge infatti anche la validità dei successivi contratti di collaborazione a progetto a termine successivamente stipulati tra le parti, patuizione affetta da nullità (c.d. derivata) perché intervenuta in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Va infatti osservato che l'applicabilità delle norme che consentono l'apponibilità del termine al contratto di lavoro o comunque il ricorso ad un rapporto di lavoro temporaneo presuppone che tra le parti non sussista già un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non avendo il legislatore inteso legittimare (neppure solo negli stessi casi



in cui ha reso possibile l'apposizione del termine) la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato in rapporto a termine; pertanto, in caso di sequenza di ripetuti contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità – il cui primo contratto sia illegittimo, con conseguente trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato – la stipulazione di un ulteriore contratto a termine non incide (salva l'ipotesi della novazione del rapporto) sulla già intervenuta trasformazione del rapporto stesso, non consentendo l'apposizione ad esso di alcun termine di scadenza (arg. Cass. n. 2959 del 01/03/2001, n. 6017 del 21/03/2005, n. 2647 del 08/03/2000 e n. 2755 del 13/03/1998).

Nella specie non vi sono elementi per ritenere sussistente l'ipotesi della novazione (soluzione interpretativa nemmeno prospettata dalle parti).

In ogni caso si osserva, per maggiore completezza, che anche gli altri contratti stipulati tra le parti non possono ritenersi dotati di un valido progetto.

Le descrizioni del progetto contenute in tali contratti non possono infatti ritenersi comunque espressive di un valido progetto in quanto contenenti, anche in questo caso, solo la descrizione dell'attività commissionata al ricorrente (attività di aggiornamento, installazione e collaudo componenti hardware e di sistemi informatici; rilevazione, analisi e gestione delle segnalazioni di eventuali malfunzionamenti; supporto alle risorse della società committente Bombardier nel collaudo dei sistemi di sicurezza e attività di aggiornamento di "documentazione tecnico/funzionale"), descrizione effettuata senza uno specifico collegamento ad un risultato concreto e specificamente individuato.

Alla luce di tali assorbenti ragioni dovrà essere dichiarata la sussistenza, sin dal 13.9.2004, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra la ricorrente e la società convenuta, rapporto di lavoro che, non risultando oggetto di contestazione specifica (come già precedentemente evidenziato) il contenuto delle mansioni svolte dal ricorrente e le modalità temporali di espletamento delle stesse, deve comunque considerarsi instauratosi sin dall'inizio con orario di lavoro full-time.

Le mansioni del ricorrente, così come allegate al punto 10 del ricorso, di ~~aggiornamento e manutenzione di sistemi informatici (hardware e del software)~~, devono ritenersi riconducibili, così come sostenuto dal ricorrente, alla 4ª categoria del C.C.N.L. Industria metalmeccanica privata.

A tale livello di inquadramento sono in particolare riconducibili i "lavoratori qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico pratiche inerenti l'attività alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del



disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio”

In tale livello è in particolare compresa la figura del "conduttore impianti / sistemi automatizzati" (propria in particolare di coloro che "sulla base di prescrizione e o cicli di lavoro e/o di segni ed utilizzando le prestabilite procedure informatiche, conducono macchine operatrici appartenenti ad un sistema automatizzato con guida computerizzata, seguendo gli interventi anche complessi necessari al loro avviamento alla messa a punto e alla regolazione, per l'ottenimento delle caratteristiche funzionali e prestazionali richieste”) figura professionale, quest'ultima, chiaramente assimilabile alle mansioni di installazione e manutenzione di sistemi informatici svolte dal ricorrente.

La ritenuta natura subordinata del rapporto di collaborazione determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro continuativo che, in assenza di idonei atti risolutivi posti in essere dalla convenuta (nessun atto di licenziamento scritto risulta pacificamente essere stato emesso nei confronti del ricorrente al quale, semplicemente, non è stato rinnovato il contratto alla scadenza del termine) risulta tuttora in essere con conseguente insussistenza del presupposto della risoluzione del rapporto di lavoro, necessario per la maturazione del diritto al trattamento di fine rapporto.

Deve pertanto essere emessa pronuncia di condanna della convenuta al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno cagionato dalla mancata percezione delle retribuzioni successive all'interruzione del rapporto della società convenuta, retribuzione da parametrarsi a quanto previsto contrattualmente per un dipendente inquadrato al 4° livello C.C.N.L.

Osserva il Tribunale che una tale statuizione, nonostante il riferimento contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio alla tutela prevista dall'articolo 18 St. Lav., deve reputarsi comunque implicitamente contenuta nella richiesta di ripristino del rapporto di lavoro (reintegra) e di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla scadenza dell'ultimo contratto sino alla reintegra.

Trattasi di conclusioni chiaramente dirette a fare valere l'inefficacia del diniego operato dalla società convenuta alla prosecuzione dell'attività lavorativa del ricorrente e conseguentemente la sua totale inidoneità ad incidere sulla continuità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e ad ottenere conseguentemente il ripristino del rapporto di lavoro e le retribuzioni maturate medio tempore.

Sul punto si osserva ancora che risultano pienamente applicabili, stante la similitudine delle fattispecie, i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in



ordine alla conversione del rapporto di lavoro a termine Cass. nn.610 del 20/01/2000, 3345 del 21/03/2000) secondo cui, in ragione della natura sinallagmatica del rapporto, per il periodo in cui sono mancate le prestazioni lavorative, il prestatore ha diritto non già alle retribuzioni, ma al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1223 c.c., con retribuzione dovuta, peraltro, soltanto dal momento della costituzione in mora credendi del datore di lavoro mediante offerta delle prestazioni da parte del dipendente (Cass. n. 4552 del 5/3/2004).

Dovrà pertanto essere emessa pronuncia di condanna della società resistente al ripristino della funzionalità del rapporto (stante l'attuale perdurare di esso in assemma di alcun idoneo atto risolutivo) con condanna della stessa al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data della messa in mora, da ritenersi in questo caso avvenuta in data 13/3/2013 (con la ricezione da parte della convenuta della lettera-fax con cui il ricorrente, dopo aver contestato la legittimità del recesso operato dalla convenuta, offriva espressamente la propria prestazione di lavoro mettendo quindi disposizione le proprie energie lavorative, cfr. all. n. 10 del ricorso).

Deve osservarsi infatti che non può ritenersi applicabile alla presente fattispecie la speciale forma di risarcimento prevista dall'articolo 32 della legge n. 183 / 2010 (cd. "Collegato lavoro") trattandosi di norma che, così come si evince con chiarezza dalla sua formulazione letterale ("nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro...") ai soli casi di conversione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con previsione che stante la sua sicura natura eccezionale è insuscettibile di applicazione analogica a fattispecie diverse da quella ivi espressamente ed esplicitamente prevista.

Una volta esclusa la possibilità di applicazione della tutela ex art. 18 St. Lav. (che invece prevede espressamente, in alcune delle fattispecie previste da tale articolo, la condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali) non può trovare accoglimento, tanto più alla luce della mancata evocazione in giudizio del competente ente previdenziale, la richiesta di condanna della convenuta al pagamento dei relativi oneri previdenziali, trattandosi di richiesta per cui il ricorrente deve ritenersi privo di legittimazione ad agire dal momento che il rapporto contributivo si svolge tra datore di lavoro ed istituti previdenziali ed assicurativi, che sono quindi gli unici legittimati ad agire per ottenere il pagamento dei contributi omessi.

Non può infine ritenersi fondata l'eccezione di aliunde perceptum sollevata dalla resistente.



Tanto più a fronte della genericità delle allegazioni effettuate dalla resistente non è infatti emersa, né è stata offerta, alcuna idonea prova in ordine all'effettuazione da parte del ricorrente di attività lavorativa nel periodo successivo alla scadenza dell'ultimo dei contratti contestati.

Risultano infatti applicabili i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di licenziamento illegittimo, alla cui stregua il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'"aliunde perceptum" o dell' "aliunde percipiendum", a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (Cass. n. 23226 del 17/11/2010).

Tali i motivi della presente decisione.

La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la regola della soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta, dichiara che tra il ricorrente e la società convenuta sussiste un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 13.9.2004, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato al 4° livello C.C.N.L. Industria metalmeccanica privata e installazione di impianti e condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al ripristino della funzionalità del rapporto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente di tutte le retribuzioni maturate, da parametrarsi ad un inquadramento al 4° livello C.C.N.L. Industria metalmeccanica privata e installazione impianti e ad un orario di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 13/3/2013 sino alla riammissione in servizio.

Dichiara inammissibili le domande di condanna al pagamento di crediti retributivi (per € 46.461,17) avanzate dal ricorrente con la memoria integrativa depositata in data 21/3/2014.

Condanna la società convenuta a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che, si liquidano in complessivi € 4.000.00 oltre IVA e CPA.

Motivazione in giorni trenta.

Roma, 23.10.2014

IL GIUDICE

